



IL TRIBUNALE DI L'AQUILA

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dottor C. RIVIEZZO	Presidente
dottor G. ROMANO GARGARELLA	Giudice est.
dottor G. BUCCELLA	Giudice

Vista la richiesta di riesame formulata dalla difesa di DI MARCO TESTA Maurizio contro l'ordinanza con cui in data 24.3.2016 il GIP presso il Tribunale di AVEZZANO ha applicato la misura della custodia in carcere nei confronti del suddetto; visti gli atti;

a scioglimento della riserva presa in udienza, rileva quanto segue:
il ricorso merita accoglimento.

L'ordinanza cautelare in esame è priva, infatti, di "autonoma valutazione" in relazione al requisito dei gravi indizi di colpevolezza da parte del Giudice per le indagini preliminari e, e ciò pertanto, costituisce violazione degli artt. 292 e 309 c.p.p. come modificati dalla legge n.47 del 2015. L'ordinanza che dispone la misura cautelare deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che sono alla base della misura disposta.

Il provvedimento in verifica infatti non si conforma a tali principi. Nel provvedimento impugnato manca una sia pur sintetica valutazione autonoma dei fatti rappresentati dal p.m., con conseguente pedissequa trasfusione degli stessi nell'ordinanza impugnata senza alcuna autonoma rielaborazione.

La riforma del comma 9 dell'art 309 c.p.p. impone al Tribunale del riesame di annullare non solo il provvedimento privo di motivazione, ma anche quello che non presenta l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari.

La necessità del vaglio critico delle esigenze cautelari comporta per il giudice l'obbligo di dimostrare di aver valutato in modo critico il contenuto degli atti di indagine e di aver ponderato in maniera adeguata il giudizio sugli stessi e di aver, conseguentemente, preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento.

Si ritiene al contrario che l'ordinanza in esame non lascia trasparire alcun indizio rivelatorio dell'esame critico da parte del giudice degli elementi posti a sostegno del provvedimento.

Per cui, deve rilevarsi come il GIP abbia semplicemente operato una trasposizione automatica di quanto il Pm ha riportato nella sua richiesta.

Il provvedimento impugnato va quindi annullato per le ragioni anzidette.

Ovviamente, non si presentava necessario procedere a nuova esposizione e riproduzione di tali elementi probatori.

Sarebbe invece stato sufficiente procedere all'autonoma valutazione di tali elementi, come richiesto esplicitamente dalla nuova formulazione dell'art. 292 comma 2 lett. c) c.p.p., il quale testualmente recita che l'ordinanza contiene "l'esposizione e l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura".

Come si vede, la norma non prevede la ripetizione e nuova separata esposizione in maniera diversa dal Pm degli elementi a carico, in quanto ciò sarebbe stato estremamente illogico. Difatti, altrimenti, il giudice dovrebbe inutilmente parafrasare il contenuto degli accertamenti di p.g., o riportare nuovamente il contenuto delle intercettazioni.

Ma il dato normativo è estremamente chiaro, nel momento in cui prevede la **esposizione**, e poi la **autonoma valutazione**, con ciò chiarendo che il termine **autonoma** si lega solo a **valutazione**, e non anche ad **esposizione**.

Per cui, ciò che è necessario e sufficiente, , come si è detto, è che il GIP valuti ex sé il contenuto degli atti posti a base della richiesta del PM, senza necessità di ripeterli o parafrasarli, ma dando un giudizio autonomo e critico sugli stessi, sia pure breve e conciso, da cui traspaia una valutazione autonoma.

Né, alla luce dell'attuale precisa dizione normativa, è possibile per il tribunale in sede di riesame arrivare a colmare o integrare tali lacune, essendo esplicitamente prevista la conseguenza della nullità del provvedimento che ha applicato la misura.

P.Q.M.

Visto l'art 309 cpp

Annulla l'ordinanza in data 24.3.2016 con cui il GIP presso il Tribunale di AVEZZANO ha applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di DI MARCO TESTA Maurizio; ordina la liberazione dello stesso se non detenuto per altra causa.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di competenza.

L'Aquila 11.4.2016

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE Est.

TRIBUNALE DI L'AQUILA
13 APR 2016
ASSESSORE GIUDIZIARIO
ASSESSORE GIUDIZIARIO